



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Pubblicità integrale autobus.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 1 (uno) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

Questa Azienda ha concesso in locazione gli spazi pubblicitari esterni di alcuni autobus al fine di adibire gli stessi a decorazione pubblicitaria integrale.

Poiché la messa in circolazione di autobus con pubblicità integrale ha riscosso un buon successo e si prevede che possano pervenire ulteriori richieste in tal senso, sarebbe opportuno regolamentare la concessione in locazione degli spazi pubblicitari esterni da adibire a pubblicità integrale.

Occorre, altresì, puntualizzare che nel contratto di locazione spazi per la pubblicità, in corso con la I.G.P., l'Azienda si è riservata il diritto di utilizzare autobus per la pubblicità integrale, su richiesta della stessa I.G.P. o di altre ditte.

A tal fine propongo di approvare l'allegata bozza di contratto di locazione e di determinare il canone annuo di locazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di approvare l'allegata bozza di contratto di locazione degli spazi pubblicitari esterni di autobus per pubblicità integrale;
- di stabilire il canone annuo di locazione, spettante all'Azienda, in £ 8.000.000 (ottomilioni), oltre IVA per gli autobus fino a 12 mt; e £ 10.000.000 oltre IVA per gli autobus 18 mt.;
- di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere i relativi contratti di locazione gli spazi pubblicitari esterni degli autobus aziendali, al fine di adibire gli stessi a pubblicità integrale, secondo le previsioni contrattuali di cui all'allegata bozza di contratto di locazione;
- di prevedere la possibilità di stipulare contratti di locazione anche per periodi inferiori all'anno, con conseguente riduzione proporzionale del canone di locazione.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



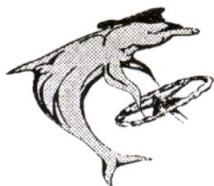
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 1 APR. 1999

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 7/aprile/1999

Prot. n° : Dir/ 645/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 1 aprile 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 -
64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 -



Distinti saluti.

8.4.99
Galli

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI ESTERNI DI MEZZO PER PUBBLICITA' INTEGRALE

Il giorno XX del mese di XX dell'anno XXXX in Taranto e nella sede dell'A.M.A.T. alla Via Cesare Battisti n° 657, tra:

l'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto -
(di seguito denominata "Azienda"), codice fiscale e partita IVA n° 00146330733, in persona del Direttore Generale, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione del C.d.A. n°XX del XX/XX/XXXX

e

INDICARE, (di seguito denominata "Ditta")

PREMESSO:

- che con deliberazione n° XX del XX/XX/XXX, il C.d.A. ha deciso di concedere in locazione gli spazi pubblicitari esterni di autobus aziendali per la pubblicità integrale;
 - che in data INDICARE la DITTA ha inoltrato richiesta per la concessione in locazione degli spazi esterni di un autobus aziendale da adibire a pubblicità integrale per il periodo INDICARE;
- tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

ART.1)

L'AMAT concede in locazione a INDICARE, che accetta, gli spazi pubblicitari esterni delle fiancate laterali e del lato posteriore dell'autobus aziendale n° INDICARE per il periodo INDICARE

ART. 2)

La Ditta corrisponderà all'Azienda la somma di £ xxxx (xxxxxxxxxx)oltre IVA

Il suddetto importo sarà corrisposto entro trenta giorni dalla data della fattura.

Per ritardati pagamenti saranno dovuti all'Azienda gli interessi al tasso legale.

ART. 3)

Tutti gli oneri, imposte, tasse e tutti i costi necessari per la realizzazione della pubblicità integrale sono a carico della Ditta, che dovrà munirsi, a proprie cure e spese, delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Il canone di locazione indicato sub 3), pertanto, è da intendersi al netto di qualsiasi spesa.

ART. 4)

L'allestimento degli spazi pubblicitari dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a) La pubblicità sulla superficie esterna dell'autobus avverrà a mezzo di decorazioni complete delle due fiancate laterali e della parte posteriore.

In prossimità degli indicatori ottici verrà lasciata un'apertura proporzionata alla forma e alle dimensioni dell'indicatore stesso.

b) Il supporto adesivo contenente la pubblicità dovrà essere amovibile e avere caratteristiche tali da evitare danni alla carrozzeria dei mezzi, sia nella fase di montaggio sia in quella di rimozione.

Gli eventuali danni alla carrozzeria, derivanti dalle suddette operazioni di montaggio e rimozione dei supporti pubblicitari, saranno a totale carico della Ditta.

c) Le decorazioni pubblicitarie dovranno essere realizzate a "regola d'arte" da applicatori specializzati, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare dell'art. 57 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

La Ditta garantisce la perfetta aderenza delle pellicole adesive alla carrozzeria e l'adeguata resistenza delle stesse agli agenti atmosferici ed ai lavaggi.

d) La Ditta sorveglierà affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a richiesta dell'Azienda, quelli che presentassero anomalie.

ART. 5)

La installazione e la rimozione della decorazione dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità di seguito indicate:

a) la installazione e la rimozione della pellicola costituente il supporto della pubblicità saranno effettuate a cura, spese ed esclusiva responsabilità della Ditta, nonché con proprie attrezzature.

b) L'Azienda metterà a disposizione il mezzo previo lavaggio dello stesso a mezzo degli impianti aziendali esistenti.

Eventuali interventi di pulizia e sgrassaggio supplementari, che si ritenessero necessari per consentire la corretta installazione del materiale pubblicitario, saranno eseguiti a cure e spese della Ditta.

La Ditta provvederà, altresì, a ricollocare a proprie cure e spese gli impianti fissi per la pubblicità eventualmente rimossi per l'allestimento della pubblicità integrale.

c) L'allestimento e la rimozione dell'impianto pubblicitario dovrà essere eseguito senza creare intralcio di alcun tipo al servizio svolto dall'Azienda.

d) La Ditta dovrà comunicare all'Azienda il nominativo del personale addetto all'allestimento e alla rimozione; detto personale, all'interno del deposito aziendale, dovrà rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione in vigore per il personale dell'Azienda.

e) La DITTA rilascerà all'Azienda una dichiarazione di manleva per i rischi relativi alle operazioni di allestimento e rimozione della pubblicità.

f) La Ditta si impegna, alla scadenza del presente contratto, a provvedere a sue cure e spese, alla messa in pristino del mezzo locato con l'asportazione completa di tutto quanto utilizzato per la pubblicità integrale.

ART.6)

Il tempo di esecuzione dei lavori di allestimento e di rimozione dei supporti pubblicitari non potrà superare, rispettivamente, tre giorni lavorativi consecutivi e, conseguentemente, tali operazioni non potranno causare il fermo tecnico della vettura per un periodo superiore ai suddetti tre giorni.

In caso di violazione di quanto sopra, la Ditta dovrà corrispondere all'AMAT una penale dell'importo di £100.000 per ciascun giorno di fermo della vettura superiore ai suddetti tre giorni.

ART. 7)

Vista la peculiare rilevanza pubblica rivestita dal servizio di trasporto svolto dall'Azienda, la Ditta non potrà proporre osservazioni sullo svolgimento dei servizi, sulle eventuali modifiche degli stessi, sull'orario di esercizio della vettura in questione né sulla circostanza che il mezzo sia inviato in officina per interventi di manutenzione.

ART. 8)

L'Azienda garantisce la circolazione della vettura per un

periodo minimo di trecento giorni annui (per frazioni di anno???), desunti dal libro matricola per l'assicurazione R.C..

Qualora il mezzo dovesse circolare per un periodo inferiore ai trecento (o altri per frazione di anno), per la parte eccedente i 65 (o altri per frazione di anno) giorni di tolleranza, l'Azienda prorogherà la scadenza del contratto alle medesime condizioni contrattuali, senza maggiorazione del canone pattuito.

ART. 9)

Qualora a causa di incidenti derivanti dalla circolazione del mezzo dovessero derivare danni all'apparato pubblicitario, la Ditta provvederà al recupero del danno nei confronti del terzo responsabile; l'Azienda provvederà, invece, a chiedere il risarcimento dei danni alla carrozzeria del mezzo.

Qualora il danno fosse provocato per fatto o colpa dell'Azienda, il risarcimento del danno verrà determinato direttamente tra Ditta e Azienda e sarà limitato al ristoro dei soli danni materiali diretti.

ART.10)

L'Azienda non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni derivanti dalla pubblicità realizzata, nonché degli eventuali danni derivanti a terzi.

Tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi

in conseguenza della pubblicità installata saranno a totale carico della Ditta che dovrà provvedere a proprie cure e spese alle eventuali azioni legali.

ART.11)

A garanzia del pagamento di cui all'art. 2), dei danni di cui all'art. 4) lett.b), nonché della penale di cui all'art. 6), la Ditta dovrà costituire un deposito cauzionale pari a £ 5.000.000 per ciascun autobus a mezzo fideiussione bancaria irrevocabile, rilasciata a favore dell'AMAT da aziende di credito autorizzate, o mediante fideiussione assicurativa irrevocabile, rilasciata da una delle società di assicurazione indicate nel D.M. 15/06/1984, con firma autenticata dell'agente.

ART.12)

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della Ditta.

ART.13)

Per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione del presente contratto di locazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

Taranto, DATA.

LA DITTA

*per l'AMAT
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)*

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano

espressamente le clausole di cui agli artt. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -
9 – 10 – 11- 12.

LA DITTA

per l'AMAT
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)